

I TITOLARI EFFETTIVI ED IL RELATIVO REGISTRO

Luciano De Angelis

Presidente Organismo di vigilanza banca del Piceno

*Presidente Commissione operatività registro titolari effettivi presso
CNDCEC*

Esperto Antiriciclaggio “Italia Oggi”

*Membro del comitato scientifico della rivista “AML & FINTECH”
(IMELITALIA AML - Anti Money Laundering • Fintech)*

Dottore commercialista, Revisore legale

IL TITOLARE EFFETTIVO

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Raccomandazioni Gafi: Titolare effettivo

Definizione: Coloro che in ultima istanza (per i controlli esercitati attraverso catene di proprietà o di controllo),

- 1) traggono vantaggio dal capitale o dagli Asset di una persona giuridica,
- 2) esercitano un effettivo controllo, intendendosi per tale il potere di prendere decisioni rilevanti e di imporne l'attuazione sulla persona giuridica medesima , sia occupando, sia non occupando cariche all'interno della stessa

Scopo: ...impedire l'utilizzo abusivo di entità giuridiche da parte di persone fisiche , per operare in realtà attraverso prestanome

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE (ART. 18 DEL DLGS. 231/2007)

Identificazione del **titolare effettivo** e verifica della sua identità da parte del cliente (non è richiesto il documento del TE).

Persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza:

- ✓ **il rapporto continuativo è instaurato;**
- ✓ **la prestazione professionale è resa;**
- ✓ **l'operazione eseguita.**

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 2)

PROPRIETÀ DIRETTA E INDIRETTA

Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una **società di capitali** si fa riferimento:

- ✓ titolarità di una **partecipazione superiore al 25%** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- ✓ titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25%** del capitale del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 3)

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- ✓ del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- ✓ del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- ✓ dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 CO. 5)

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione** o **direzione** della società.

Degli amministratori si riterranno TE solo quelli che **hanno la rappresentanza o deleghe gestorie**;

I **direttori generali** potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori con deleghe gestorie. Di **ampie deleghe gestorie potrebbe essere investito il D.G.** (raro).

GLI STEP PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1) La o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il **relativo controllo**.

2) La **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:

- ✓ *del **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**;*
- ✓ *del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria**;*
- ✓ *dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

3) Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione direzione della società**.

“FONDAZIONI”: COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 C. 4)

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al d.P.R. 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ✓ i **fondatori**, ove in vita;
- ✓ i **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- ✓ i **titolari di funzioni di direzione e amministrazione**.



I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

“TRUST”: COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 22 C. 5)

I **fiduciari di trust espressi**, disciplinati dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, ottengono e detengono informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust: per tali si intendono:

- ✓ Identità del **fondatore** ;
- ✓ del **fiduciario o fiduciari** (trustee);
- ✓ del **guardiano** (se nominato);

Ovvero di ogni altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, **dei beneficiari o classi di beneficiari** e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, o indiretta o attraverso altri mezzi.



I fiduciari conservano tali informazioni per un periodo di almeno **5 anni**, **dalla cessazione del loro stato di fiduciari**, e rendono tali dati prontamente **accessibili alle autorità di controllo**


Le regole in tema di titolarità effettiva per le società

Obblighi degli amministratori (art. 22, c.3 d.lgs 231/07)	Gli amministratori delle società iscritte al R.I devono acquisire informazioni adeguate ed aggiornate sulla titolarità effettiva della società richiedendole ai titolari stessi ed anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci e dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente
Adeguate verifica (art. 22, c. 1)	La società cliente è tenuta a fornire per iscritto ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica (banche professionisti, ecc) le informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla loro titolarità effettiva
Conservazione (art. 22, c. 2)	Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private sono tenute a conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate , accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva della società
Comunicazioni al Registro dei T.E. (art. 21, c. 5)	I dati relativi alla propria titolarità effettiva dovranno essere comunicati dagli amministratori delle società all'istituendo registro telematico dei titolari effettivi che verrà istituito presso il Registro delle imprese.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITA' EFFETTIVA


Titolare effettivo individuazione ed obblighi

Imprese individuali



Il titolare dell'impresa (compresa l'impresa familiare) coincide con il titolare effettivo che quindi **non è da identificare**

Società di persone e associazioni non riconosciute



Da individuare **ma non da trasmettere** al Registro dei titolari effettivi

Società di capitali



Srl, spa, cooperative e società consortili, **da individuare e trasmettere alla sezione autonoma del registro dei T.E**

Persone giuridiche private



Associazioni riconosciute e fondazioni: **da individuare e trasmettere alla sezione autonoma del registro dei T.E**

Trust ed istituti affini



Da individuare e trasmettere alla sezione speciale del registro dei T.E

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Voto plurimo

Una spa ha suddiviso il capitale fra 6 soci. 2 (A e B) al 20% con voto triplo (ex art. 2351, co.4, c.c.) ; 2 (C e D) al 20% con voto ordinario; e 2 (E ed F) al 10% con voto ordinario. I voti validi ai fini della nomina degli amministratori sarebbero pari 180 (60+60+20+20+10+10)

In questo caso si ritiene **che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei 2 soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance** (i 2 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere cadauno 33,3 per cento dei voti validi in assemblea e quindi saremmo di fronte a situazioni di influenza dominante ex art. 20 , comma 3, lett. b).

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Patto di sindacato

Si suppone che in una srl con 30 soci, **nessun socio abbia sottoscritto il 25% + 1 delle partecipazioni.**

È il caso, ad esempio, del socio “A” al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%.

Si ipotizzi **un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”.** In questo caso **il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto** con altri 4 soci, B 4%, C, 4%, D 3%, E 3% che nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Esso risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

PMI: Quote con diritti diversi

Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che si sono suddivise come segue il capitale sociale:

- ✓ il 30% di quote senza diritto di voto acquisite da un socio (A).
- ✓ un socio che detiene il 20% di quote con voto ordinario ma prive di diritto di opzione in caso di aumento di capitale (B),
- ✓ il 30% delle quote con voto ordinario (C),
- ✓ un socio al 10% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria limitate a fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione (D)
- ✓ ed un socio con il 10% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie (E).

In questo caso **saranno titolari effettivi della società il socio A ed il socio C per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale** (art. 2, co.1 D.Lgs. 231/07).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Società con 4 o 5 soci con meno del 25% + 1

Supponiamo che **una srl sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili**. Si tratta di ipotesi in cui **nessun socio abbia oltre il 25% delle azioni** (o quote), o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questi casi **titolari effettivi, della società ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007 risulteranno i soggetti membri del cda dotati di legale rappresentanza** (e/o deleghe gestorie).

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Cooperativa

In una **cooperativa con 100 soci** in cui **ciascuno detiene di fatto l'1%** del capitale senza che nessuno possenga una percentuale dello stesso superiore al 25% + 1.

Nella società è stato **nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente** ed, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

In questi casi **tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza, sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Comunione di quote societarie

Qualora una quota societaria caduta in comunione, risulti significativa ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, **risulteranno titolari effettivi il (o i) soggetto (i) i comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione.**

In tal caso trova , infatti, applicazione l'art. 1105 c.c., co. 2, ai sensi del quale “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente”.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Società di persone

Una **società di persone** ha la seguente compagine societaria:

- 1) **Socio A 50% delle quote e 50% degli utili**
- 2) Socio B 25% delle quote e 20% degli utili
- 3) **Socio C 25% della quota e 30% degli utili**

In questo caso risulteranno titolari effettivi i **soci A e C**

(Il notariato nello studio 1/2023 B ritiene titolari effettivi anche tutti gli amministratori)

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI

Teoria 1
(del controllo delle controllanti)

Teoria 2
(del demoltiplicatore o moltiplicatore)


Teoria avallata dal CNDCEC (linee guida) e Assonime (Caso n. 1/2023)



Teoria 3
(Detentore di oltre il 25% a qualsiasi livello della catena partecipativa)
Tesi ad oggi avallata dal CNDCEC e Banca d'Italia 3.4.2013

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI- Teoria del controllo

Teoria 1 (del controllo)




Considera la quota del 25%+1 sul capitale della società cliente ed individua il **proprietario indiretto nella catena partecipativa attraverso il controllo**



In base a questo orientamento, **si parte dall'individuazione di tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25%** nel capitale sociale della società cliente per poi risalire la catena partecipativa ai fini **dell'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche controllanti.**

Es. Se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il 70%, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si dovrà procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che abbiano il controllo della società Beta e Gamma. Sulla base del criterio del controllo, nel caso in cui la società Beta fosse partecipata da tre persone fisiche con una partecipazione rispettivamente pari al 53%, 26% e 21%, indicheremo come titolare effettivo la persona fisica che detiene il 53% delle partecipazioni della società Beta. qualora Gamma fosse partecipata per quote pari al 70% e al 30%, indicheremo come titolare effettivo anche la persona fisica che detiene il 70% della società Gamma.


LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI- Teoria del controllo (1)



es. 1

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI: Teoria del demoltiplicatore (o moltiplicatore) (2)

Teoria 2
(del demoltiplicatore)



Considera la quota del 25%+1 sul capitale della società cliente ed individua il **proprietario indiretto nella catena partecipativa attraverso il controllo**




La quota di partecipazione **indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute** lungo la catena partecipativa.

Es. se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società gamma per il 70% e la società Beta è partecipata da 3 persone fisiche che abbiano rispettivamente il 53%, 26% e il 21%, la titolare del 21% avrebbe una proprietà indiretta pari al 6,3% ($21\% \times 30\%$), la titolare del 26% avrebbe una proprietà indiretta pari al 7,8% ($26\% \times 30\%$) ed infine la titolare del 53% avrebbe una proprietà indiretta pari al 15,9% ($53\% \times 30\%$). Pertanto, sulla base del criterio del moltiplicatore nessuna delle persone fisiche che partecipano la società Beta hanno più del 25%.

Se invece una società Alfa fosse partecipata al 70% da Gamma e Gamma al 60% dalla persona fisica Tizio questi avrebbe una proprietà indiretta pari ($70\% \times 60\%$) pari al 42% risultando TE

LE TRE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI : Teoria del demoltiplicatore (2)



es. 2


TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI :

Teoria del detentore del 25% a qualsiasi livello della catena di proprietà (3)

Teoria 3

(Detentore di oltre il 25% a qualsiasi livello della catena di controllo)

Tesi ad oggi avallata dal CNDCEC e Assonime



✓ Il metodo valorizza la posizione delle persone fisiche che **a qualsiasi livello della catena partecipativa detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale** della società partecipata




In pratica secondo tale teoria il titolare effettivo è identificato in chi **detiene oltre il 25% per “ogni livello di proprietà”**

Sia una società alfa partecipata da Beta al 30% a sua volta partecipata dalle persone fisiche P1 al 53% da P2 al 26% e P3 al 21% ; Alfa è altresì controllata da Gamma i cui soci persone fisiche sono P4 al 70° P5 al 30%.

Per questa teoria sarebbero titolari effettivi P1 P2 P4 e P5.

TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI : detentore del 25% a qualsiasi livello della catena di proprietà(3)




es. 3

Sulla base dell'esempio sopra riportato sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30%.

Sembra prudente attestarsi su un'interpretazione per cui **la soglia del 25% rileva a ogni livello della catena partecipativa** (tesi Assonime)

I METODI DI CALCOLO DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA- LE DIFFERENZE



1° metodo teoria del controllo = fra coloro che detengono oltre il 25% della controllata coloro che controllano la controllante : Titolari effettivi **Sig. Ezio, e Giove**

2° = Teoria del Demoltiplicatore = Proprietà di primo livello oltre 25% per risalire alla catena partecipativa. Titolari effettivi coloro che detengono attraverso il demoltiplicatore oltre il 25% : solo **sig . Giove.**


3° = Teoria del titolare effettivo oltre il 25% a qualsiasi livello della catena partecipativa := percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà: Sig. **Mario. Ezio, Giove e Teo (POSIZIONE ASSONIME E CNDCEC)**

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Catena di controlli (caso 1)

Una srl Alfa ha quali soci due A e B persone fisiche detentrici cadauna del 20% per cento delle quote e una Spa Beta che detiene il 60% cento delle quote. La spa è partecipata da quattro soci di cui tre persone fisiche ed una srl unipersonale. Uno dei quali C detiene il 10% e gli altri tre D , E, F con il 30% delle azioni cadauno. Questi ultimi risultano i titolari effettivi, perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di alfa srl.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO




I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Catena di controlli (caso 2)

Si suppone che la **società Alfa**, sia controllata all'80% da una srl con 6 soci di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso **nessun socio neppur indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto) controllerebbe, neppure indirettamente, la società "Alfa", e quindi saranno da considerarsi titolari effettivi gli amministratori con rappresentanza e/o poteri gestori della stessa.**



**Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza e/o deleghe gestorie**

Titolari effettivi nel cda (Assonime)

Il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti il **potere di vincolare la società verso l'esterno.**

Amministratore delegato

Nel caso di mancanza di delega, **il titolare del potere di rappresentanza legale**, (di solito, il presidente del cda)

Figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse (Linee guida CNDCEC)

- Nelle società a capitale diffuso sia a monte che a valle può succedere che non sia individuabile un controllo diretto dei soci. In questo caso il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario, sono dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
- Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che **il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata.**
- Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzi **la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante**, nel qual caso **potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante** dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Gruppi con titolare effettivo da individuare con il criterio residuale (Assonime)

- Le persone fisiche da indicare come titolare effettivo sono da ricercare **nei titolari dei poteri di gestione della società cliente**. Sono infatti queste le persone che usualmente hanno il potere di adottare atti vincolanti. Pertanto, se il cliente coincide con un'impresa figlia del gruppo le figure organizzative da indicare come titolare effettivo sono da ricercare **non nella società madre, ma nei titolari dei poteri di gestione della società cliente**.
- L'unico profilo di attenzione meritano quelle situazioni in cui dall'analisi del concreto assetto organizzativo del gruppo emerge che il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo società della controllata **ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo**. Si pensi ad esempio a quelle situazioni nelle multinazionali in cui la succursale italiana sia priva di reale potere decisionario e il potere di vincolare la succursale sia assegnata a una figura dirigenziale del gruppo ma esterna alla succursale stessa.

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Trust con fondatore deceduto

- ✓ Un trust è stato costituito da un fondatore (disponente) ad oggi defunto, gestito da un trustee X (fiduciario), nella forma di srl, con 10 soci paritetici, amministrata attraverso un socio amministratore unico, e con la nomina di un guardiano persona fisica Y.
- ✓ Oggetto del Trust sono le quote di una srl. Beneficiari del trust (realizzato con finalità donatorie), sono il coniuge del disponente ed i suoi 4 figli in quote uguali.



In questo caso sono titolari effettivi del Trust l'amministratore della srl fiduciaria, il guardiano e tutti i beneficiari persone fisiche.

TE Usufruttuario e nudo proprietario (Assonime)

Sembrerebbe ragionevole considerare titolare effettivo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare i principali diritti il diritto agli utili e il diritto di voto (che consente l'influenza dominante in assemblea

È però da sottolineare come risulta diffusa la prassi, da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, di attestarsi sull'interpretazione più prudente secondo cui **si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario**. In assenza di un chiarimento ufficiale, **appare opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione**.

Tale interpretazione trova sicuramente maggior fondamento nel caso in cui il diritto di voto spetti al nudo proprietario

CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Controllo congiunto persone fisiche e usufruttuari

Nei casi in cui le azioni o quote fossero in pegno o in usufrutto l'art.2352, c.c. richiamato per le srl dal 2471-bis prevede che:

«**Il diritto di voto, spetta** salvo convenzione contraria al creditore pignoratizio o **all'usufruttuario**».

Es. Srl 3 soci: A) 25%; B 25%; C 50%; C concede a D, diritto di usufrutto sul 60% della propria quota (usufrutto parziale) con corrispondente diritto di voto generale.



In questo caso, in relazione, alla dissociazione fra nuda proprietà ed usufrutto, appare da ritenere, per il disposto normativo dell'art. 20, comma 3, che siano titolari effettivi:

Sia l'usufruttuario a cui è consentito poter godere **dei diritti amministrativi e patrimoniali** del 30% del capitale, Sia il nudo proprietario **c)** che resta il destinatario del valore patrimoniale (del 50%) delle azioni.


CASI SPECIFICI DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Società a partecipazione mista pubblico privata

(ex ART. 17, D.lgs 175/2016)

In una società a partecipazione mista abbiamo le seguenti quote:

40% comune di Pescara, 60% una società "Z" costituita da due soci A e B, persone fisiche, che la controllano con quote paritetiche.



Titolari effettivi della società "X" risulteranno: Il sindaco del comune di Pescara ed i due soci paritetici A e B della società privata

Attenzione: nel caso in cui il cda goda di rilevante autonomia gestionale potrebbe ritenersi, giustificandolo, che il titolare effettivo possa identificarsi nei soggetti chiave del cda o nel dirigente dotati di ampi poteri

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

- ✓ Nei consorzi, di cui all'art. 2602 c.c. con 4 o più consorziati, nei quali nessun socio detiene oltre il 25% della quota, il titolare effettivo dovrebbe poter essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione.
- ✓ Nei consorzi con solo 2 o 3 consorziati risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate.



Attenzione i consorzi puri non sono dotati di personalità giuridica e quindi non è richiesta alcuna comunicazione al Registro dei titolari effettivi

- ✓ Nelle **società consortili** si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento.



Esse hanno personalità giuridica e quindi è richiesta l'iscrizione al registro dei titolari effettivi

Società sottoposta a liquidazione giudiziale (linee guida CNDCEC)

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi mero esecutore della procedura ;

la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20.

Nei casi in cui il professionista sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura , si ritiene che la sua nomina rivesta , natura e derivazione giudiziale , ne consegue che ai fini dell'adeguata verifica è possibile riferirsi alla regola tecnica n. 2.1 considerando la prestazione del soggetto obbligato quale "Prestazione a rischio non significativo" (in posizione analoga a quella del curatore nei confronti della procedura)

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 22, c. 1 e 2) (1/2)

- ✓ I clienti **forniscono per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- ✓ Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e **conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate**, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 22, c. 3) (2/2)

- ✓ **Le informazioni** inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel RI. di cui all'art. 2188 c.c., sono **acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20** anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione (art. 22, comma 3).

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente **rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.**

Proposta di **regolamento** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(Proposta 2021- Emendamenti 2023)

Nuove percentuali ai fini della titolarità effettiva

- Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende la proprietà **del 15 % più uno** delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione **diretta o indiretta** nella società, anche attraverso azioni al portatore, a ogni livello di proprietà.
- *Nel valutare se vi sia una partecipazione nella società, si tiene conto delle partecipazioni a ogni livello di proprietà. La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni, i diritti di voto o le altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena e sommando i risultati delle diverse catene.*
- **Paragrafo 5 bis.** *li deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per "partecipazione" si intende la proprietà del 5 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società per i seguenti soggetti giuridici:*
 - *i) le imprese attive nell'industria estrattiva quali definite all'articolo 41, punto 1, della direttiva 2013/34/UE;*
 - *ii) i soggetti giuridici esposti a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 ter.*

Emendamento 251 art. 42, paragrafo 1 .c. 1 (aprile 2023)

Definizione di controllo della società

- *Ai fini del presente articolo, per "controllo della società o del soggetto giuridico" si intende la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno della società o del soggetto giuridico. Per "controllo indiretto della società o del soggetto giuridico" si intende il controllo di soggetti intermedi nella catena o in diverse catene della struttura, in cui il controllo diretto è identificato a ciascun livello della struttura, nella misura in cui il controllo sui soggetti intermedi permette a una persona fisica di controllare il soggetto giuridico.*

Emendamenti 252-253-254-255-256
(art. 42, comma 2) (aprile 2023)

Controllo attraverso altri mezzi

Ai fini del presente articolo, il "controllo **della società o del soggetto giuridico, incluso il controllo** con altri mezzi" comprende almeno uno degli patrimoniale; elementi seguenti:

- **'esercizio** di un'influenza **dominante** sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione
- **il controllo attraverso mezzi informali, quali stretti legami personali con familiari o associati** di dirigenti o amministratori/persone che possiedono o controllano la società;
- il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria, **compresi i poteri per la gestione o la cessione delle attività o dei redditi della società, in particolare i suoi conti bancari o finanziari;**
- **il controllo mediante strumenti di debito o altri meccanismi di finanziamento.**

II REGOLAMENTO SUL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 21, CO.5)

-Decreto Mef/Mise n. 55, dell'11/3/2022, In G:U n 121 del 25/5/2022;

-Decreto ministeriale 12 Aprile 2023


ISCRIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

Art. 21, c. 1 d.lgs 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative),

nonché le **persone giuridiche private** di cui al dpr 361/2000 (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati),

Stessa sorte per **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a livello fiscale**



Obbligo di comunicare, per via esclusivamente le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva. .

I decreti di attuazione dell'art. 21, comma 5 del d.lgs 231/2017

Decreto 11 marzo 2022 n. 55 (G.U 121 del 25-5-2022)	Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust
--	--

I decreti di attuazione dell'art. 21, comma 5 del d.lgs 231/2017


Decreto 12 aprile 2023 (G.U. n. 93 del 20-4-2023)	Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa
Decreto 16 marzo 2023 (G.U. 28-6-2023 n. 149)	Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva
Decreto 20 Aprile 2023 (G.U. 28-6-2023 n. 149)	Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 11 marzo 22 n. 55

Sarà emanato **il 9 ottobre**



il provvedimento del “Ministero delle imprese e del Made in Italy” (MIMIT) previsto dall'art. 3, comma 6, del d.m. 55/2022 **che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.**

La tempistica degli adempimenti



IMPRESE ED ENTI INTERESSATI

- ✓ SRL **1.250.000** srl
 - ✓ SPA **35.000 Spa** (e 150 **Sapa**)
 - ✓ COOPERATIVE **100.000**
- +
- ✓ Associazioni e comitati riconosciuti, fondazioni (con riconoscimento giuridico attraverso dpr 361/2000) e trust (**circa 100.000 enti**) – Dato non ufficiale

Soggetti interessati: **1.500.000** circa

LA SUDDIVISIONE DEL REGISTRO

Il registro è suddiviso in due sezioni



Sezione Autonoma

Vi devono esser iscritte le imprese (intese come società di capitali) e le persone giuridiche private (fondazioni ed associazioni riconosciute)



Sezione Speciale

I trust fiscalmente riconosciuti e le persone giuridiche affini (fiduciarie ed atti di destinazione)

Problema

Persone giuridiche private : associazioni e fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che **acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al registro delle persone giuridiche, ai sensi del dpr 10/2/2000 n. 361**



Devono identificare il T.E ed iscriverlo alla sezione autonoma

Nel terzo settore e nel diritto sportivo tuttavia, dal mese di novembre 2021 e ottobre 2023 gli enti **possono acquisire la personalità giuridica attraverso il sistema normativo** (in pratica attraverso il loro intervento notarile ex art. 22 d.lgs117/2017 e d.lgs 39/2021)



Questi enti devono identificare il T.E ed iscriverlo alla sezione autonoma?

?

Titolari effettivi anche negli ETS (Notariato)

L'art. 21 del d.lgs 231/07 richiede l'iscrizione al Registro dei T.E unicamente alle persone giuridiche private di cui al dpr n. 361/2000

Secondo il notariato **anche gli Ets dotati di personalità giuridica dovrebbero essere iscritti nella sezione autonoma del registro del terzo settore** per due ordini di motivi:

- 1) si creerebbe una inspiegabile disparità di trattamento solo sulla base del procedimento con il quale l'ente non lucrativo acquista la personalità giuridica, in quanto solo quelli soggetti al controllo Prefettizio o della Regione ex d.p.r. 361 cit. sarebbero altresì tenuti a comunicare la loro titolarità effettiva, mentre quelli che la acquisiscono tramite controllo notarile ed iscrizione al RUNTS risulterebbero esenti dalla comunicazione;
- 2) nessuna esenzione dalla comunicazione al registro dei titolari effettivi è rinvenibile nella disciplina europea per gli enti e società di qualunque tipo e la predetta esclusione sarebbe sanzionabile anche dal punto di vista del mancato recepimento della Quinta Direttiva

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

L'art. 31 della V direttiva prevede, che gli SSMM (stati membri) notifichino alla Commissione Europea i trusts o istituti giuridici affini presenti nel proprio ordinamento; dati da riunire in un elenco dei trust ed istituti giuridici affini, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'ultimo elenco pubblicato è il 2020/C 136/05, da cui risulta che **l'Italia ha notificato i seguenti** due “istituti giuridici affini al trust”: **a) mandato fiduciario; b) vincolo di destinazione.**

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

SOCIETÀ FIDUCIARIE



- ✓ Di cui alla legge 1966/1939. Essi sono tenute ad iscrivere (in qualità di fiduciari), nella sezione speciale, i mandati fiduciari ricevuti ed i dati rilevanti agli stessi connessi (costituente; fiduciario; beneficiario; ecc.).

VINCOLI DI DESTINAZIONE



- ✓ Si tratta dell'istituto previsto dall'art. 2645-ter per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

CHI COMUNICA


**I soggetti tenuti
alla comunicazione**



1. Gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
2. per le persone giuridiche private il fondatore ove in vita oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private. Il fiduciario di trust o istituti giuridici affini.

MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (ART.3)

✓ **Gli amministratori delle società, delle associazioni e dei trust e il fondatore, ove in vita delle fondazioni (o i loro amministratori) dopo avere acquisito** (con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio) **i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva dell'impresa**




✓ **li comunicano, all'ufficio del registro delle imprese, attraverso la comunicazione unica d'impresa, (COMUNICA) per la loro iscrizione e conservazione nella sezione del registro (commi 1 e 2).**

Per **società enti e trust costituiti entro il 9 ottobre** (art. 6, comma 7 dm. 55/22) la comunicazione dovrà avvenire **entro il prossimo 11 dicembre**


IL SISTEMA “COMUNICA” (ART. 3, C. 5)

**Comunicazioni
attraverso
“Comunica”**



Le comunicazioni saranno effettuate telematicamente al registro delle imprese attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (cd “Comunica”).


**Specifiche
demandate ad
un allegato
tecnico**



Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione sono state adottate con decreto dirigenziale dello stesso Ministero, (decreto del 12 aprile 2023 in G.U n. 93 del 20-4-2023).


VARIAZIONE E CONFERMA DATI

Variazioni



Le società gli enti ed i trust, con le medesime modalità ivi previste, a **comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, entro 30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (comma 3).

Conferma dati



Le società gli enti ed i trust provvedono a **confermare annualmente**, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro o conferma.



Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare conferma contestualmente al deposito del bilancio.





























DIFFORMITÀ DELLE INFORMAZIONI (ART.6, c. 5)

I soggetti obbligati, accreditati, **comunicano tempestivamente alla Ciiia le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio,



Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità preposte all'accesso in modo da **garantire in ogni caso l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.**

Ultimate Beneficial Owners Registers in EU 2020


Country		Has UBO Register?	Is UBO Register open?
	Austria	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Belgium	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Bulgaria	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Croatia	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Cyprus	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Czech Republic	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Denmark	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Estonia	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Finland	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	France	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Greece	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Spain	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	The Netherlands	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Ireland	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Lithuania	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> ? TO BE ANNOUNCED
	Luxembourg	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Latvia	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Malta	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Germany	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Norway	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Poland	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Portugal	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Romania	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Slovakia	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Slovenia	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Sweden	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> YES
	Hungary	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	Italy	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO

DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 8)

Dovranno essere pagati per:



Con apposito decreto del Mise di concerto con il Mef saranno individuate (e successivamente modificati ed aggiornati), le voci e gli importi dei diritti di segreteria che le camere di commercio chiederanno agli utilizzatori del registro.



- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni da inviare al registro;
- b) l'accesso da parte di soggetti obbligati all'adeguata verifica;
- c) l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica ivi comprese quelle portatrici di interessi diffusi

I costi camerali sulla Titolarità Effettiva

Comunicazione o richiesta (società, persone giuridiche private o Trust)	Costo
Iscrizione (del TE) e variazione dati e informazioni in modalità telematica	30 Euro
Conferma dati ed informazioni in modalità telematica	30 Euro
Certificati (ridotto e non) titolarità effettiva	5 Euro
Storico (ridotto e non) titolarità effettiva	7 Euro
Visura (ridotta e non) titolarità effettiva	1 euro
Visure storiche su T.E allo sportello telematico	2 euro
Visure storiche su T.E. allo sportello camerale	4 euro
Visure su T.E. da terminale remoto	0.30 euro
Visure storiche su T.E. da terminale remoto	0.45 euro

I DUBBI

- 1) Chi sono i soggetti affini al trust?
- 2) Le stabili organizzazioni in Italia di società estere devono comunicare il titolare effettivo?
- 3) Gli Enti del terzo settore, o le Asd che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico con il sistema normativo devono comunicare il loro Titolare effettivo?
- 4) Le società fallite (rectius sottoposte a liquidazione giudiziale) sono tenute agli adempimenti in merito alla titolarità effettiva?

MANCATA COMUNICAZIONE DATI, SANZIONI (ART. 4)

Le Camere di commercio provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (da **103 a 1.032 euro).**

Le Camere di commercio provvedono altresì ai controlli formali sulle comunicazioni di cui all'articolo 3, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico

Sanzioni sui sindaci

Nel caso in cui **gli amministratori di spa o di srl** (nel caso in cui la società abbia nominato il collegio sindacale o il sindaco unico) **non provvederanno a comunicare il Titolare Effettivo nei tempi previsti dal decreto....**




Le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. saranno irrogate anche sui membri del collegio sindacale o sul sindaco unico



Opportuna da parte dei sindaci **una comunicazione formale** agli amministratori per ricordare obbligo, relativa scadenza e rischi sanzionatori

Concorso nella violazione amministrativa

**Ai sensi dell'art. 5
della legge n.
689/81**



Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge



Da ciò deriva che la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. riguarderebbe **ogni singolo amministratore ed i singoli membri del collegio sindacale**

Trust ed istituti giuridici affini


Non essendo registrati presso l'agenzia delle entrate:

- 1) Nè un elenco dei trust
- 2) Nè un elenco dei soggetti che hanno istituito un vincolo di destinazione sull'immobile

Potrebbe ritenersi arduo ipotizzare la sanzionabilità degli amministratori di detti istituti



Ma l'ADE fornisce ad Unioncamere le anagrafiche ed i codici fiscali dati delle persone giuridiche dei trust e degli istituti affini di cui sono in possesso



ex art. 9,
comma 1
dm 55/22

Grazie per l'attenzione